**ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

**BOLLETTINO UFFICIALE**

**Anno Accademico 2012/2013** **n° 204** **15 luglio 2013**

*Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università*

**S O M M A R I O**

## ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE n. 543/2013 del 05.07.2013
Sistema Museale di Ateneo–Costituzione e regolamento di funzionamento…….…….pag. 3

DECRETO RETTORALE n. 539/2013 del 04.07.2013
Modifiche ai Regolamenti Didattici di Corsi di Studio A.A. 2013-14……....pag. 8

DECRETO RETTORALE n. 537/2013 del 04.07.2013
Emanazione del Regolamento per la disciplina della mobilità interna dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato……..……...pag. 27

DECRETO RETTORALE n. 464/2013 del 06.06.2013
Revisione Regolamento Studenti emanato con DR n. 899 del 26 giugno 2008 in adeguamento allo Statuto di Ateneo……...pag. 30

## DECRETI E DELIBERAZIONI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2066/28828 del 27/06/2013
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 09/D3 – Impianti e Processi Industriali Chimici - Settore scientifico disciplinare ING-IND/25 – Impianti Chimici……..pag. 42

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2059/28711 del 27/06/2013
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 09/D2 –

Sistemi, Metodi e Tecnologie dell'Ingegneria Chimica e di Processo - Settore scientifico disciplinare ING-IND/24 – Principi di Ingegneria Chimica…….pag. 44

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2058/28710 del 27/06/2013
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 08/B1 - Geotecnica - Settore scientifico disciplinare ICAR/07 – Geotecnica……...pag. 45

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2057/28709 del 27/06/2013
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 09/E2 – Ingegneria dell'Energia Elettrica – Settore scientifico disciplinare ING-IND/32 – Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici……pag. 46

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2023/28320 del 27/06/2013
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 10/L1 – Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana - per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/10 – Letteratura Inglese……pag. 47

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1859/26044 del 11/06/2013
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, Settore Concorsuale 08/E1 – Disegno - Settore scientifico disciplinare ICAR/17 – Disegno……pag. 48

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2108/29476 del 07/07/2013
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria EP, posizione economica 1, area biblioteche, per le esigenze dell'Area sistemi dipartimentali e documentali di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 3555 del 14.12.2013 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 1 del 04.01.2013……..pag. 49

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1925/27307 del 19/06/2013
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Storia Culture e Civiltà di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 708 del 07.03.2013 e pubblicato sulla G.U. n. 22 del 19.03.2013……....pag. 50

## ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo al Decreto Rettorale n. 1387/2012 del 09.11.2012 - *Modifiche alle denominazioni dei dipartimenti*……...pag. 52

## ATTI NORMATIVI

**ANNO 2013**

**REPERTORIO N. 543**

**PROTOCOLLO N. 30014**

**SISTEMA MUSEALE DI ATENEO**
**COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO**

**IL RETTORE**

**VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011;

**VISTO** l'articolo 29 del citato Statuto e in particolare il comma 3 secondo cui l'organizzazione, il funzionamento, le responsabilità scientifiche, direttive e gestionali del Sistema Museale di Ateneo sono definite da apposito regolamento;

**VISTE** le delibere del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2013 e del Senato Accademico del 18 giugno 2013, in cui si approva il processo di riordino del Sistema Museale di Ateneo, l'inclusione del Museo Europeo degli Studenti – MEUS – all'interno del Museo di Palazzo Poggi e il "Regolamento del Sistema Museale di Ateneo";

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere all'istituzione del Sistema Museale di Ateneo, per poter avviare la composizione degli organi previsti dal Regolamento;

## DECRETA

**Articolo 1**
**(Sistema Museale di Ateneo costituzione e regolamento di funzionamento)**

1. E' costituito il Sistema Museale di Ateneo, ed emanato il relativo Regolamento di funzionamento riportato nell'Allegato 1, che ne costituisce parte integrante.

**Articolo 2**
**(Inclusione del Museo Europeo degli Studenti – MEUS – all'interno del Museo di Palazzo Poggi)**

1. Le modalità e i tempi del passaggio della gestione del Museo Europeo degli Studenti – MEUS - all'interno del Museo di Palazzo Poggi saranno definiti con successivo provvedimento.

**Articolo 3**
**(Vigore)**

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 05/07/2013

**IL RETTORE**
**(Prof. Ivano Dionigi)**

**ALLEGATO 1**

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE DI ATENEO**

# REGOLAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE DI ATENEO

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 (Definizione)**
**Articolo 2 (Scopi e Attività)**
**Articolo 3 (Autonomia)**

**CAPO II - ORGANI E COMPETENZE**

**Articolo 4 (Organi)**
**Articolo 5 (Presidente)**
**Articolo 6 (Referenti Scientifici dei Musei)**
**Articolo 7 (Consiglio Scientifico)**
**Articolo 8 (Comitato di gestione)**

**CAPO III - ARTICOLAZIONE INTERNA**

**Articolo 9 (Sezioni Museali)**
**Articolo 10 (Spazi museali)**
**Articolo 11 (Museo di Palazzo Poggi)**
**Articolo 12 (Comitato scientifico del Museo di Palazzo Poggi)**
**Articolo 13 (Programmazione del Museo di Palazzo Poggi e Risorse)**

**CAPO IV - GESTIONE FINANZIARIA E FONDI**
**Articolo 14 ( Fondi )**

**CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**
**Articolo 15 (Entrata in vigore e abrogazioni)**

---

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 (Definizione)

1. Il Sistema Museale di Ateneo ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto di Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico - artistico e scientifico dell'Ateneo.

### Articolo 2 (Scopi e Attività)

1. Il Sistema Museale di Ateneo, da ora in poi denominato SMA, svolge funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, alla ricerca scientifica, alla didattica, alla fruizione e valorizzazione del patrimonio storico scientifico dell'Ateneo sottoposto alla sua gestione. Promuove la diffusione della cultura in tutti i settori anche attraverso la collaborazione con le altre istituzioni del territorio.
2. Per il perseguimento delle sue funzioni lo SMA:
a) cura la conservazione del patrimonio museale e archivistico dell'Ateneo;
b) promuove e coordina lavori di restauro, ripristino conservativo, schedatura, inventariazione e catalogazione secondo criteri omogenei e funzionali;
c) assicura la fruizione al pubblico del patrimonio museale attraverso attività espositive permanenti ed esibizioni temporanee;

d) promuove e coordina l'attività didattica in ordine alla conoscenza del patrimonio museale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado;
e) assicura la fruizione delle collezioni museali per finalità di ricerca; a tal fine definisce i livelli di servizio da assicurare ai Dipartimenti di riferimento delle sezioni di cui all'art. 9 mediante specifici accordi;
f) promuove rapporti di collaborazione scientifica con ricercatori ed enti museali e scientifici italiani e stranieri;
g) cura la produzione di cataloghi ed altre pubblicazioni museologiche, sia scientifiche che divulgative;
h) promuove e cura la partecipazione dell'Ateneo a progetti museografici e di sviluppo culturale locali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali;
i) collabora con le Scuole dell'Ateneo interessate, per lo svolgimento di attività didattiche alle quali, sulla base di appositi accordi, potrà partecipare personale del Sistema Museale.

**Articolo 3 (Autonomia)**
1. Il Sistema Museale di Ateneo ha autonomia organizzativa gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto di Ateneo e i Regolamenti di Ateneo.

## CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

**Articolo 4 (Organi)**
Sono organi del Sistema Museale di Ateneo:
a) Presidente
b) Consiglio Scientifico
c) Comitato di Gestione

**Articolo 5 (Presidente)**
1. Il Presidente del Sistema Museale di Ateneo è nominato dal Rettore, tra professori dell'Ateneo di Bologna, di adeguata competenza. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta consecutivamente.
2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
a) ha la rappresentanza istituzionale nei rapporti esterni e con i terzi;
b) presiede il Consiglio Scientifico e il Comitato di Gestione;
c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività;
d) individua i fabbisogni e propone il budget al Comitato di Gestione nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione e la ripartizione dello stesso fra le diverse sezioni e/o progetti;
e) propone al Comitato di Gestione le previsioni sull'utilizzo delle risorse, tecnicamente supportato dal personale tecnico-amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Comitato di Gestione, sottoponendoli al Comitato stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
g) è sub - consegnatario delle collezioni museali delle sezioni di cui all'art. 9;
h) in base ai regolamenti generali in tema di contabilità e organizzazioni dei servizi, indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato allo SMA;
i) nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre, con o senza autorizzazione del Comitato di Gestione, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità;
l) svolge ogni azione necessaria alla realizzazione dei piani e programmi deliberati dagli organi collegiali.

**Articolo 6 (Referenti Scientifici dei Musei)**
1. Per ogni Museo elencato al successivo articolo 9 è individuato un Referente Scientifico dal Direttore del Dipartimento di riferimento d'intesa con il Presidente del Sistema Museale di Ateneo.
2. Il Referente Scientifico della sezione museale propone le attività scientifiche e divulgative da realizzarsi nel museo, sovrintende alle attività di tutela, conservazione e fruizione dei reperti e contribuisce alla formazione degli operatori assegnati a vario titolo.
3. I Referenti Scientifici durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

**Articolo 7 (Consiglio Scientifico)**
1. Il Consiglio Scientifico è composto da:
a) il Presidente del Sistema Museale di Ateneo, che lo presiede;
b) i Referenti scientifici dei Musei di cui all'art.6;
c) il Coordinatore dei servizi tecnici.
2. Il Consiglio Scientifico:
a) definisce, su proposta del Presiedente, le linee generali di azione dello SMA ed elabora i programmi delle attività;
b) esprime parere riguardo all'adesione a progetti museografici e di sviluppo culturale territoriali, regionali, nazionali, comunitari, internazionali;
c) propone agli organi di governo dell'Ateneo protocolli d'intesa con Dipartimenti e Scuole dell'Ateneo e l'adesione a convenzioni con enti esterni, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica;
d) propone modifiche al presente regolamento.
3. Il Coordinatore dei servizi tecnici assicura e garantisce:
a) il supporto tecnico operativo al sistema museale;
b) continuità alle attività necessarie alla valorizzazione e utilizzo delle risorse museali,
c) il presidio nella gestione degli spazi e nella cura e manutenzione di reperti e collezioni
d) un raccordo con i referenti tecnici dei musei, di cui all'art.9, per l'erogazione dei servizi.

**Articolo 8 (Comitato di gestione)**
1. Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente dello SMA e da 2 componenti individuati fra, professori, ricercatori, e personale tecnico - amministrativo in servizio presso l'Ateneo, con competenze qualificate in ambito museale, individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Presidente del Sistema Museale di Ateneo.
2. Il Comitato di Gestione:
a) propone il budget e le proposte di riparto e riassegnazione economie al Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
b) approva la ripartizione del budget fra le sezioni e/o progetti, in coerenza con gli indirizzi approvati dagli Organi Accademici;
c) individua le necessità relative ad attrezzature, personale e spazi;
d) delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
e) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo.

## CAPO III - ARTICOLAZIONE INTERNA

**Articolo 9 (Sezioni Museali)**
1. Il Sistema Museale di Ateneo si articola nelle seguenti sezioni:
1) Museo di Palazzo Poggi, comprensivo del Museo Europeo degli Studenti – MEUS e della Collezione Museo del IX Centenario
2) Museo della Specola
3) Museo delle Cere Anatomiche
4) Museo di Anatomia Comparata
5) Museo di Antropologia
6) Museo di Zoologia
7) Museo di Fisica
8) Collezione di Chimica "Giacomo Ciamician"
9) Orto Botanico ed Erbario
10) Museo di Mineralogia
11) Museo Geologico "Giovanni Capellini"
12) Museo di Anatomia degli Animali Domestici
13) Museo di Anatomia Patologica e Teratologia Veterinaria
2. Ulteriori sezioni possono essere create, previa deliberazione degli Organi competenti delle Strutture di riferimento e del Consiglio Scientifico del Sistema Museale di Ateneo.
3. Per ciascuna sezione o anche comuni a più sezioni museali sono individuati i Referenti Tecnici.

**Articolo 10 (Spazi museali)**
1. Il Sistema Museale di Ateneo esercita la funzione di consegnatario, in base ai regolamenti di Ateneo, degli spazi delle sezioni museali di cui all'art. 9 assegnati ai Dipartimenti con vincolo di destinazione.

**Articolo 11 (Museo di Palazzo Poggi)**
1. Il Museo riunisce, nelle stanze di Palazzo Poggi, i nuclei delle collezioni scientifiche che furono del settecentesco Istituto delle Scienze e che vennero progressivamente smembrate a partire dall'epoca napoleonica.
2. Il Museo custodisce e valorizza le testimonianze della tradizione scientifica e didattica dell'Ateneo di Bologna.
3. La conservazione, la valorizzazione e l'arricchimento del patrimonio museale del Museo, costituito da preziosi cimeli, reperti e documenti della scienza moderna e dal Museo delle Scienze è condotta sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico di cui al successivo art. 12.

**Articolo 12 (Comitato scientifico del Museo di Palazzo Poggi)**
1. Il Comitato scientifico del Museo di Palazzo Poggi definisce gli indirizzi, gli obiettivi del Museo e la programmazione delle attività scientifiche e di acquisizione dei materiali.
2. Il Comitato scientifico è composto dal Presidente del Sistema Museale di Ateneo che lo presiede e da 5 membri nominati dal Rettore su proposta del Presidente del Sistema Museale di Ateneo.
3. Fra i membri del Comitato scientifico il Rettore designa un referente scientifico, d'intesa con il Presidente del Sistema Museale di Ateneo.

**Articolo 13 (Programmazione del Museo di Palazzo Poggi e Risorse)**
1. Ogni anno, nei termini previsti per l'approvazione del budget del Sistema Museale di Ateneo, il Presidente sottopone al Comitato Scientifico il programma annuale di attività definito per progetti, accompagnato da una relazione sull'attività svolta l'anno precedente.

2. Il budget del Museo di Palazzo Poggi costituisce un'articolazione del budget del Sistema Museale di Ateneo ed è alimentato dalle assegnazioni decise dal Comitato di Gestione, da contributi di enti pubblici e privati messi a disposizione per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni, dalle entrate di natura commerciale del Museo, comprese le attività del bookshop e dagli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso.

## CAPO IV - GESTIONE FINANZIARIA E FONDI

**Articolo 14 ( Fondi )**
1. I fondi a disposizione del Sistema Museale di Ateneo sono costituiti da:
a) la dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
b) i fondi straordinari provenienti dall'Ateneo e da altri enti pubblici e privati anche a titolo di liberalità;
c) i fondi ottenuti per lo svolgimento di specifici programmi didattici e di ricerca;
d) i fondi ottenuti sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Sistema Museale di Ateneo;
e) i contributi ricevuti da Dipartimenti e da altri enti per lo svolgimento di ricerche specifiche all'interno del Museo;
f) i proventi dell'attività culturale promossa e dell'organizzazione di mostre, eventi, cicli di conferenze organizzate dal Sistema Museale di Ateneo o da altre attività di natura commerciale.
2. La gestione finanziaria è regolata dalle norme e dai regolamenti generali in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.

## CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

**Articolo 15 (Entrata in vigore e abrogazioni)**
1. Il presente regolamento entra il vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento emanato con Decreto Rettorale 13 dicembre 1997 n. 149 (Regolamento del Sistema Museale d'Ateneo) ed altre norme incompatibili.

---

Decreto rettorale n° 539/2013 del 4 luglio 2013

**Modifiche ai Regolamenti Didattici di Corso di Studio A.A. 2013-14**

## IL RETTORE

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

**VISTA** la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11;

**VISTO** il Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

**VISTO** l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la

tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

**VISTI** i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;

**VISTA** la Legge 264/1999 artt. 1 e 2 – Norme in materia di accessi ai corsi universitari;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3 novembre 1999 n. 509;

**VISTI** i Decreti Ministeriali del 25 novembre 2005 e del 05 aprile 2007, relativi alla classe del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza;

**VISTI** i Decreti Ministeriali di Determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree magistrali universitarie del 16 marzo 2007;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 08 gennaio 2009 e il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009 relativi alla Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali per le professioni sanitarie;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249 relativo alla Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, dellascuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010 concernente le modifiche alle classi L-43 e LM-11 come allegate al decreto ministeriale 16 marzo 2007;

**VISTO** il Decreto Interministeriale del 2 marzo 2011 concernente la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 386 del 26 luglio 2007 concernente le Linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico ai sensi del D.M. 270/2004;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2010 n. 50 che definisce le linee generali di indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2010-2012;

**VISTA** la legge 30/12/2010 n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

**VISTO** il Decreto Legislativo 27/01/2012 n. 19 relativo alla valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 30/01/2013 n. 47 relativo all'autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica;

**VISTO** il Decreto Rettorale del 29 maggio 2008 n. 776/2008, modifica al Regolamento didattico di Ateneo e successive modifiche;

**VISTI** i Decreti Rettorali con cui sono stati emanati gli ordinamenti didattici dei corsi di studio nuovi o modificati per l'a.a. 2013/14;

**VISTE** le delibere dei Consigli delle Scuole di "Agraria e Medicina Veterinaria", "Economia, Management e Statistica", "Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie", "Giurisprudenza", "Ingegneria e Architettura", "Lettere e Beni Culturali", "Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione", "Medicina e Chirurgia", "Psicologia e Scienze della Formazione", "Scienze", "Scienze Politiche" con cui le citate Scuole hanno approvato i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio per l'Anno Accademico 2013/2014;

**VISTA** la delibera con cui il Senato Accademico nella seduta del 19/02/2013 ha approvato i Regolamenti Didattici (piani didattici) per l'Anno Accademico 2013-14 e prendeva atto della proposta di procedere con una modifica massiva d'ufficio delle parti normative, previo consenso delle strutture interessate, nei testi non più coerenti con la Legge 240 e con il nuovo testo del Regolamento didattico di Ateneo;

**VISTA** la delibera con cui il Senato Accademico nella seduta del 23/04/2013 ha approvato i Regolamenti Didattici (parti normative) per l'Anno Accademico 2013-14 e le integrazioni ovvero correzioni di errori materiali ai piani didattici dei corsi di studio per l'a.a. 2013/14;

**VISTA** la delibera del Senato accademico del 19/03/2013 relativa all'approvazione del Regolamento didattico – piano didattico - della Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004) – A.A. 2013-14;

**VISTO** il Decreto Rettorale d'urgenza del 27 giugno 2013 n. 526/2013 relativo all'approvazione

del Regolamento didattico – parte normativa - della Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004) – A.A. 2013-14;

**VISTO** il Decreto Rettorale d'urgenza del 02 luglio 2013 n. 530/2013 relativo alle modifiche alle parti normative dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale in "Politica, Amministrazione e Organizzazione", "Relazioni internazionali", "Sviluppo locale e globale" – A.A. 2013-14;

**RITENUTO** che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dei Regolamenti Didattici di corso di studio;

**DECRETA**

ART. 1

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico della Scuola di Agraria e Medicina veterinaria:
   - Economia e marketing nel sistema agro-industriale (L-25) (Bologna);
   - Scienze del territorio e dell'ambiente agro-forestale (L-25) (Bologna);
   - Tecnologie Agrarie (L-25) (Bologna);
   - Verde ornamentale e tutela del paesaggio (L-25) (Imola);
   - Tecnologie alimentari (L-26) (Cesena);
   - Viticoltura ed enologia (L-26) (Cesena);
   - Produzioni animali e controllo della fauna selvatica (L-38) (Bologna);
   - Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche (L-38) (Cesenatico);
   - Biotecnologie animali (LM-9) (Ozzano dell'Emilia);
   - Medicina veterinaria (LM-42 c.u.) (Ozzano dell'Emilia);
   - International horticultural science/Ortofrutticoltura internazionale (LM-69) (Bologna);
   - Scienze e tecnologie agrarie (LM-69) (Bologna);
   - Scienze e tecnologie alimentari (LM-70) (Cesena);
   - Progettazione e gestione degli ecosistemi agro-territoriali, forestali e del paesaggio (LM-73) (Bologna);
   - Sicurezza e qualità delle produzioni animali (LM-86) (Ozzano dell'Emilia)

nel testo di cui all'allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di Agraria e Medicina veterinaria:
   - Economia e marketing nel sistema agro-industriale (L-25) (Bologna);
   - Tecnologie Agrarie (L-25) (Bologna);
   - Verde ornamentale e tutela del paesaggio (L-25) (Imola);
   - Viticoltura ed enologia (L-26) (Cesena);
   - Produzioni animali e controllo della fauna selvatica (L-38) (Bologna);
   - Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche (L-38) (Cesenatico);
   - Biotecnologie animali (LM-9) (Ozzano dell'Emilia);
   - International horticultural science/Ortofrutticoltura internazionale (LM-69) (Bologna);
   - Scienze e tecnologie agrarie (LM-69) (Bologna);
   - Progettazione e gestione degli ecosistemi agro-territoriali, forestali e del paesaggio (LM-73) (Bologna)

nel testo di cui all'allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

ART. 2

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di Economia, Management e Statistica:
   - Business and economics (L-18) (Bologna);
   - Economia aziendale (L-18) (Bologna);
   - Economia e commercio (L-18) (Forlì);
   - Management e marketing (L-18) (Bologna);
   - Economia del turismo (L-18 L-33) (Rimini);
   - Economia dell'impresa (L-18 L-33) (Rimini);
   - Economia e finanza (L-33) (Bologna);
   - Economia, mercati e istituzioni (L-33) (Bologna);
   - Finanza, assicurazioni e impresa (L-41) (Rimini);
   - Scienze statistiche (L-41) (Bologna);
   - Finanza, intermediari e mercati (LM-16) (Bologna);
   - Quantitative finance (LM-16) (Bologna);

– Economia e politica economica (LM-56) (Bologna);

– Economics (LM-56) (Bologna);

– Economia e diritto (LM-56) (Bologna);

– Economics and market policy (LM-56) (Rimini);

– Tourism economics and management/Economia e management del turismo (LM-56) (Rimini);

– Innovation and organization of culture and the arts (LM-76) (Bologna);

– Direzione aziendale (LM-77) (Bologna);

– Economia e professione (LM-77) (Bologna);

– Economia e commercio (LM-77) (Forlì);

– Economia e gestione aziendale (LM-77) (Forlì);

– Economia sociale (LM-77) (Forlì);

– Amministrazione e controllo d'impresa (LM-77) (Rimini);

– Scienze statistiche finanziarie e attuariali (LM-83) (Rimini);

– Scienze statistiche (LM-82) (Bologna);

– Statistica, economia e impresa (LM-82) (Bologna)

nel testo di cui all'allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di Economia, Management e Statistica:

– Economia aziendale (L-18) (Bologna);

– Management e marketing (L-18) (Bologna);

– Economia del turismo (L-18 L-33) (Rimini);

– Economia dell'impresa (L-18 L-33) (Rimini);

– Economia e finanza (L-33) (Bologna);

– Economia, mercati e istituzioni (L-33) (Bologna);

– Finanza, assicurazioni e impresa (L-41) (Rimini);

– Scienze statistiche (L-41) (Bologna);

– Finanza, intermediari e mercati (LM-16) (Bologna);

– Quantitative finance (LM-16) (Bologna);

– Economia e politica economica (LM-56) (Bologna);

– Economics (LM-56) (Bologna);

– Economia e diritto (LM-56) (Bologna);

– Economics and market policy (LM-56) (Rimini);

– Innovation and organization of culture and the arts (LM-76) (Bologna);

– Direzione aziendale (LM-77) (Bologna);

– Economia e professione (LM-77) (Bologna);

– Amministrazione e controllo d'impresa (LM-77) (Rimini);

– Scienze statistiche finanziarie e attuariali (LM-83) (Rimini);

– Scienze statistiche (LM-82) (Bologna);

– Statistica, economia e impresa (LM-82) (Bologna)

nel testo di cui all'allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

ART. 3

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico della Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie:

– Biotecnologie (L-2) (Bologna);

– Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) (sede di Bologna);

– Controllo di qualità dei prodotti per la salute (L-29) (Rimini);

– Scienze farmaceutiche applicate (L-29) (Imola);

– Biologia della salute (LM-6) (Bologna);

– Biologia molecolare e cellulare (LM-6) (Bologna);

– Biotecnologie molecolari e industriali (LM-8) (Bologna);

– Biotecnologie farmaceutiche (LM-9) (Bologna);

– Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13 c.u.) (Bologna);

– Farmacia (LM-13 c.u.) (Bologna);

– Farmacia (LM-13 c.u.) (Rimini);

– Management delle attività motorie e sportive (LM-47) (Rimini);

– Scienze e tecniche dell'attività motoria preventiva e adattata (LM-67) (Bologna);

– Scienze e tecniche dell'attività sportiva (LM-68) (Bologna)

nel testo di cui all'allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie:

– Biotecnologie (L-2) (Bologna);

– Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) (sede di Bologna);

– Controllo di qualità dei prodotti per la salute (L-29) (Rimini);

– Scienze farmaceutiche applicate (L-29) (Imola);

– Biologia della salute ( LM-6) (Bologna);

– Biologia molecolare e cellulare (LM-6) (Bologna);

– Biotecnologie molecolari e industriali (LM-8) (Bologna);

– Biotecnologie farmaceutiche (LM-9) (Bologna);

– Management delle attività motorie e sportive (LM-47) (Rimini);

– Scienze e tecniche dell'attività motoria preventiva e adattata (LM-67) (Bologna);

– Scienze e tecniche dell'attività sportiva (LM-68) (Bologna)

nel testo di cui all'allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

3. E' emanato il Regolamento didattico di corso di studio della Laurea della Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie in:

- Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) (sede di Rimini)

nel testo in allegato 1 e 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

ART. 4

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico della Scuola di Giurisprudenza:

– Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali (L-14) (Bologna)

– Giurista d'impresa e delle amministrazioni pubbliche (L-14) (Ravenna);

– Giurisprudenza (LMG/01 c.u.) (Bologna);

– Giurisprudenza (LMG/01 c.u.) (Ravenna)

nel testo di cui all'allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

2. Sono emanate le modifiche al piano didattico del Corso di Laurea della Scuola di Giurisprudenza:

– Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali (L-14) (Bologna)

nel testo di cui all'allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

ART. 5

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico della Scuola di Ingegneria e Architettura:

– Design del prodotto industriale (L-4) (Bologna);

– Ingegneria civile (L-7) (Bologna);

– Ingegneria per l'ambiente e il territorio (L-7) (Bologna);

– Ingegneria biomedica (L-8) (Cesena);

– Ingegneria elettronica per l'energia e l'informazione (L-8) (Cesena);

– Ingegneria dell'automazione (L-8) (Bologna);

– Ingegneria elettronica e telecomunicazioni (L-8) (Bologna);

– Ingegneria informatica (L-8) (Bologna);

– Ingegneria aerospaziale (L-9) (Forlì);

– Ingegneria chimica e biochimica (L-9) (Bologna);

– Ingegneria dell'energia elettrica (L-9) (Bologna);

– Ingegneria energetica (L-9) (Bologna);

– Ingegneria gestionale (L-9) (Bologna);

– Ingegneria meccanica (L-9) (Bologna);

– Ingegneria meccanica (L-9) (Forlì);

– Ingegneria edile (L-23) (Ravenna);

– Ingegneria e scienze informatiche (LM-18 LM-32) (Cesena);

– Aerospace engineering/Ingegneria aerospaziale (LM-20) (Forlì);

– Ingegneria biomedica (LM-21) (Cesena);

– Ingegneria chimica e di processo (LM-22) (Bologna);

– Civil engineering (LM-23) (Bologna);

– Ingegneria civile (LM-23) (Bologna);

– Ingegneria dei sistemi edilizi e urbani (LM-24) (Ravenna);

– Ingegneria dell'automazione (LM-25) (Bologna);

– Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) (Bologna);

– Ingegneria dell'energia elettrica (LM-28) (Bologna);

– Ingegneria elettronica (LM-29) (Bologna);

– Ingegneria elettronica e telecomunicazioni per l'energia (LM-29) (Cesena);

– Ingegneria energetica (LM-30) (Bologna);

– Ingegneria gestionale (LM-31) (Bologna);

– Ingegneria informatica (LM-32) (Bologna);

– Ingegneria meccanica (LM-33) (Bologna);

– Ingegneria meccanica (LM-33) (Forlì);

– Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35) (Bologna);

– Architettura (LM-4 c.u.) (Cesena);

– Ingegneria edile-Architettura (LM-4 c.u.) (Bologna)

nel testo di cui all'allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico della Scuola di Ingegneria e Architettura:

– Design del prodotto industriale (L-4) (Bologna);

– Ingegneria civile (L-7) (Bologna);

– Ingegneria per l'ambiente e il territorio (L-7) (Bologna);

– Ingegneria biomedica (L-8) (Cesena);

– Ingegneria elettronica per l'energia e l'informazione (L-8) (Cesena);

– Ingegneria elettronica e telecomunicazioni (L-8) (Bologna);

– Ingegneria informatica (L-8) (Bologna);

– Ingegneria dei sistemi elettronici per lo sviluppo sostenibile (L-8) (Cesena) (corso disattivato);

– Ingegneria aerospaziale (L-9) (Forlì);

– Ingegneria chimica e biochimica (L-9) (Bologna);

– Ingegneria gestionale (L-9) (Bologna);

– Ingegneria meccanica (L-9) (Bologna);

– Ingegneria meccanica (L-9) (Forlì);

– Ingegneria edile (L-23) (Ravenna);

– Ingegneria e scienze informatiche (LM-18 LM-32) (Cesena);

– Aerospace engineering/Ingegneria aerospaziale (LM-20) (Forlì);

– Ingegneria biomedica (LM-21) (Cesena);

– Ingegneria chimica e di processo (LM-22) (Bologna);

– Civil engineering (LM-23) (Bologna);

– Ingegneria civile (LM-23) (Bologna);

– Ingegneria dei sistemi edilizi e urbani (LM-24) (Ravenna);

– Ingegneria dell'automazione (LM-25) (Bologna);

– Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) (Bologna);

– Ingegneria elettronica (LM-29) (Bologna);

– Ingegneria elettronica e telecomunicazioni per l'energia (LM-29) (Cesena);

– Ingegneria gestionale (LM-31) (Bologna);

– Ingegneria informatica (LM-32) (Bologna);

– Ingegneria meccanica (LM-33) (Bologna);

– Ingegneria meccanica (LM-33) (Forlì);

– Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35) (Bologna);

– Architettura (LM-4 c.u.) (Cesena);

– Ingegneria edile-architettura (LM-4 c.u.) (Bologna)

nel testo di cui all'allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

ART. 6

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di Lettere e Beni culturali:

– Beni culturali (L-1) (Ravenna);

– Culture e tecniche della moda (L-3) (Rimini);

– DAMS - Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (L-3) (Bologna);

– Filosofia (L-5) (Bologna);

– Lettere (L-10) (Bologna);

– Scienze della comunicazione (L-20) (Bologna);

– Storia (L-42) (Bologna);

– Antropologia, religioni, civiltà orientali (L-42) (Bologna);

– Antropologia culturale ed etnologia (LM-1) (Bologna);

– Archeologia e culture del mondo antico (LM-2) (Bologna);

– Ricerca, documentazione e tutela dei beni archeologici (LM-2) (Ravenna);

– Italianistica, culture letterarie europee, scienze linguistiche (LM-14) (Bologna);

– Filologia, letteratura e tradizione classica (LM-15) (Bologna);

– Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa (LM-36) (Bologna);

– Discipline della musica (LM-45) (Bologna);

– Scienze della comunicazione pubblica e sociale (LM-59) (Bologna);

– Cinema, televisione e produzione multimediale (LM-65) (Bologna);

– Discipline dello spettacolo dal vivo (LM-65) (Bologna);

– Moda (LM-65) (Rimini);

– Scienze filosofiche (LM-78) (Bologna);

– Geografia e processi territoriali (LM-80) (Bologna);

– Scienze storiche (LM-84) (Bologna);

– Arti visive (LM-89) (Bologna);

– Storia e conservazione delle opere d'arte (LM-89) (Ravenna);

– Semiotica (LM-92) (Bologna)

– Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) (Ravenna)

nel testo di cui all'allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di Lettere e Beni culturali:

– Beni culturali (L-1) (Ravenna);

– Culture e tecniche della moda (L-3) (Rimini);

– DAMS - Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (L-3) (Bologna);

– Filosofia (L-5) (Bologna);

– Lettere (L-10) (Bologna);

– Scienze della comunicazione (L-20) (Bologna);

– Storia (L-42) (Bologna);

– Antropologia, religioni, civiltà orientali (L-42) (Bologna);

– Antropologia culturale ed etnologia (LM-1) (Bologna);

– Archeologia e culture del mondo antico (LM-2) (Bologna);

– Ricerca, documentazione e tutela dei beni archeologici (LM-2) (Ravenna);

– Italianistica, culture letterarie europee, scienze linguistiche (LM-14) (Bologna);

– Filologia, letteratura e tradizione classica (LM-15) (Bologna);

– Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa (LM-36) (Bologna);

– Discipline della musica (LM-45) (Bologna);

– Scienze della comunicazione pubblica e sociale (LM-59) (Bologna);

– Cinema, televisione e produzione multimediale (LM-65) (Bologna);

– Discipline dello spettacolo dal vivo (LM-65) (Bologna);

– Moda (LM-65) (Rimini);

– Scienze filosofiche (LM-78) (Bologna);

– Geografia e processi territoriali (LM-80) (Bologna);

– Scienze storiche (LM-84) (Bologna);

– Arti visive (LM-89) (Bologna);

– Storia e conservazione delle opere d'arte (LM-89) (Ravenna);

– Semiotica (LM-92) (Bologna);

– Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) (Ravenna)

nel testo di cui all'allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

ART. 7

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione:

– Lingue e letterature straniere (L-11) (Bologna);

– Lingue, mercati e culture dell'Asia (L-11) (Bologna);

– Mediazione linguistica interculturale (L-12) (Forlì);

– Letterature moderne, comparate e postcoloniali (LM-37) (Bologna);

– Lingua, società e comunicazione (LM-38) (Bologna);

– Lingua e cultura italiane per stranieri (LM-39) (Bologna);

– Interpretazione (LM-94) (Forlì);

– Traduzione specializzata (LM-94) (Forlì)

nel testo di cui all'allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione:

– Lingue e letterature straniere (L-11) (Bologna);

– Lingue, mercati e culture dell'Asia (L-11) (Bologna);

– Letterature moderne, comparate e postcoloniali (LM-37) (Bologna);

– Lingua, società e comunicazione (LM-38) (Bologna);

– Lingua e cultura italiana per stranieri (LM-39) (Bologna);

– Traduzione specializzata (LM-94) (Forlì)

nel testo di cui all'allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

ART. 8

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico della Scuola di Medicina e Chirurgia:
   - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) (L/SNT1) (Bologna);
   - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) (L/SNT1) (Faenza);
   - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) (L/SNT1) (Rimini);
   - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o) (L/SNT/1) (sede di Bologna);
   - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o) (L/SNT/1) (sede di Rimini);
   - Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di educatore professionale) (L/SNT/2) (Imola);
   - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) (L/SNT/2) (Bologna);
   - Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) (L/SNT/2) (Faenza);
   - Podologia (abilitante alla professione sanitaria di podologo) (L/SNT/2) (Bologna);
   - Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista) (L/SNT3) (Bologna);
   - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale) (L/SNT3) (Bologna);
   - Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico) (L/SNT3) (Bologna);
   - Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia) (L/SNT3) (Bologna);
   - Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica) (L/SNT3) (Bologna);
   - Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica) (L/SNT3) (Rimini);
   - Tecniche ortopediche (abilitante alla professione di tecnico ortopedico) (L/SNT3) (Bologna);
   - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) (L/SNT4) (Imola);
   - Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1) (Bologna);
   - Biotecnologie mediche (LM-9) (Bologna);
   - Medicina e chirurgia (LM-41 c.u.) (Bologna);
   - Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46 c.u.) (Bologna)

   nel testo di cui all'allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico della Scuola di Medicina e Chirurgia:
   - Medicina e chirurgia (LM-41 c.u.) (Bologna);
   - Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di ortottista ed assistente di oftalmologia) (L/SNT2) (Bologna) (corso disattivato);
   - Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista) (L/SNT3) (Bologna);
   - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) (L/SNT4) (Imola)

   nel testo di cui all'allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

ART. 9

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico della Scuola di Psicologia e Scienze della formazione:
   - Educatore nei servizi per l'infanzia (L-19) (Bologna);
   - Educatore sociale e culturale (L-19) (sede di Bologna);
   - Educatore sociale e culturale (L-19) (sede di Rimini);
   - Scienze e tecniche psicologiche (L-24) (Cesena);
   - Progettazione e gestione dell'intervento educativo nel disagio sociale (LM-50) (sede di Bologna);
   - Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica (LM-51) (Cesena);
   - Psicologia clinica (LM-51) (Cesena);
   - Psicologia cognitiva applicata (LM-51) (Bologna);
   - Psicologia delle organizzazioni e dei servizi (LM-51) (Cesena);
   - Psicologia scolastica e di comunità (LM-51) (Cesena);
   - Scienze dell'educazione permanente e della formazione continua (LM-57) (Bologna);
   - Pedagogia (LM-85) (Bologna);
   - Scienze della formazione primaria (LM-85 bis c.u.) (Bologna)

   nel testo di cui all'allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto.
2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di Psicologia e Scienze della formazione:
   - Educatore nei servizi per l'infanzia (L-19) (Bologna);

– Educatore sociale e culturale (L-19) (sede di Bologna);
– Educatore sociale e culturale (L-19) (sede di Rimini);
– Scienze e tecniche psicologiche (L-24) (Cesena);
– Progettazione e gestione dell'intervento educativo nel disagio sociale (LM-50) (sede di Bologna);
– Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica (LM-51) (Cesena);
– Psicologia clinica (LM-51) (Cesena);
– Psicologia cognitiva applicata (LM-51) (Bologna);
– Psicologia delle organizzazioni e dei servizi (LM-51) (Cesena);
– Psicologia scolastica e di comunità (LM-51) (Cesena);
– Scienze dell'educazione permanente e della formazione continua (LM-57) (Bologna);
– Pedagogia (LM-85) (Bologna)

nel testo di cui all'allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

3. E' emanato il Regolamento didattico di corso di studio della Laurea Magistrale della Scuola di Psicologia e Scienze della formazione in:

- Progettazione e gestione dell'intervento educativo nel disagio sociale (LM-50) ( sede di Rimini);

nel testo in allegato 1 e 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

ART. 10

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di Scienze:

– Ingegneria e scienze informatiche (L-8 L-31) (Cesena);
– Scienze biologiche (L-13) (Bologna);
– Chimica e tecnologie per l'ambiente e per i materiali (L-27) (sede di Rimini);
– Chimica e tecnologie per l'ambiente e per i materiali (L-27) (sede di Faenza);
– Chimica industriale (L-27) (Bologna);
– Chimica e chimica dei materiali (L-27) (Bologna);
– Astronomia (L-30) (Bologna);
– Fisica (L-30) (Bologna);
– Informatica (L-31) (Bologna);
– Informatica per il management (L-31) (Bologna);

– Scienze ambientali (L-32) (Ravenna);

– Scienze naturali (L-32)(Bologna);

– Scienze geologiche (L-34) (Bologna);

– Matematica (L-35) (Bologna);

– Biodiversità ed evoluzione (LM-6) (Bologna);

– Bioinformatics (LM-6) (Bologna);

– Biologia marina (LM-6) (Ravenna);

– Science for the conservation-restoration of cultural heritage (LM-11) (Ravenna);

– Fisica (LM-17) (Bologna);

– Fisica del sistema terra (LM-17) (Bologna);

– Informatica (LM-18) (Bologna);

– Matematica (LM-40) (Bologna);

– Chimica (LM-54) (Bologna);

– Fotochimica e materiali molecolari (LM-54) (Bologna);

– Astrofisica e cosmologia (LM-58) (Bologna);

– Scienze e gestione della natura (LM-60) (Bologna);

– Chimica industriale (LM-71) (Bologna);

– Geologia e territorio (LM-74) (Bologna)

– Analisi e gestione dell'ambiente (LM-75) (Ravenna)

nel testo di cui all'allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di Scienze:

– Ingegneria e scienze informatiche (L-8 L-31) (Cesena);

– Scienze biologiche (L-13) (Bologna);

– Chimica e chimica dei materiali (L-27) (Bologna);

– Astronomia (L-30) (Bologna);

– Fisica (L-30) (Bologna);

– Informatica (L-31) (Bologna);

– Informatica per il management (L-31) (Bologna);

– Scienze ambientali (L-32) (Ravenna);

– Scienze naturali (L-32) (Bologna);

– Scienze geologiche (L-34) (Bologna);

– Matematica (L-35) (Bologna);

– Biodiversità ed evoluzione (LM-6) (Bologna);

– Bioinformatics (LM-6) (Bologna);

– Biologia marina (LM-6) (Ravenna);

– Science for the conservation-restoration of cultural heritage (LM-11) (Ravenna);

– Fisica (LM-17) (Bologna);

– Fisica del sistema terra (LM-17) (Bologna);

– Informatica (LM-18) (Bologna);

– Matematica (LM-40) (Bologna);

– Chimica (LM-54) (Bologna);

– Fotochimica e materiali molecolari (LM-54) (Bologna);

– Astrofisica e cosmologia (LM-58) (Bologna);

– Scienze e gestione della natura (LM-60) (Bologna);

– Geologia e territorio (LM-74) (Bologna)

– Analisi e gestione dell'ambiente (LM-75) (Ravenna)

nel testo di cui all'allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

ART. 11

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di Scienze politiche:

– Scienze internazionali e diplomatiche (L-36) (Forlì);

– Scienze politiche, sociali e internazionali (L-36) (Bologna);

– Sviluppo e cooperazione internazionale (L-37) (Bologna);

– Servizio sociale (L-39) (Bologna);

– Sociologia (L-40) (Forlì);

– Interdisciplinary research and studies on eastern europe (LM-52) (Forlì);

– Relazioni internazionali (LM-52) (Bologna);

– Scienze internazionali e diplomatiche (LM-52) (Forlì);

– Politica amministrazione e organizzazione (LM-63) (Bologna);

– Mass media e politica (LM-62) (Forlì);

– Sviluppo locale e globale (LM-81) (Bologna);
– Cooperazione internazionale, tutela dei diritti umani e dei beni etno-culturali nel Mediterraneo e in Eurasia (LM-81) (Ravenna);
– Scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza (LM-88) (Forlì);
– Sociologia e servizio sociale (LM-88 LM-87) (Bologna)

nel testo di cui all'allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di Scienze politiche:

– Scienze internazionali e diplomatiche (L-36) (Forlì);
– Sviluppo e cooperazione internazionale (L-37) (Bologna);
– Sociologia (L-40) (Forlì);
– Interdisciplinary research and studies on eastern europe (LM-52) (Forlì);
– Relazioni internazionali (LM-52) (Bologna);
– Scienze internazionali e diplomatiche (LM-52) (Forlì);
– Scienze internazionali e diplomatiche (LM-52) (Forlì) (cod. 8050 – corso disattivato);
– Politica amministrazione e organizzazione (LM-63) (Bologna);
– Mass media e politica (LM-62) (Forlì);
– Sviluppo locale e globale (LM-81) (Bologna);
– Scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza (LM-88) (Forlì);
– Sociologia e servizio sociale (LM-87LM-88) (Bologna)

nel testo di cui all'allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

ART. 12

1. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Bologna, 04/07/2012

IL RETTORE
Prof. Ivano Dionigi

*Gli allegati 1 e 2 al presente Decreto Rettorale sono consultabili presso il Settore Ordinamenti e Programmazione Didattica (Ufficio Corsi di Studio - Regolamenti Didattici) dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti.*

Rep n. 537/2013 prot. n. 29790

**EMANAZIONE DEL *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ INTERNA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO***

**IL RETTORE**

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTO l lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 1203/2011 del 13 dicembre 2011

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2013 pratica 11.1. approvazione del regolamento per la disciplina della mobilità interna dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.

**DECRETA**

Art. 1
(Emanazione)

1. E' emanato il *Regolamento per la disciplina della mobilità interna dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato* nel testo allegato al presente Decreto,.

Art. 2
(Abrogazioni)

1 Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 16 a 21 del *Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna* emanato con DR n. 572 del 21/12/2000

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. Il presente Decreto Rettorale entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

Bologna, 04/07/2013

IL RETTORE
Ivano Dionigi

**Regolamento d'Ateneo in materia di procedure di mobilità interna tra Dipartimenti e tra sedi dello stesso Dipartimento**

**1 Ambito**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto degli artt. 7 c. 2 let. "o", 16 c. 4 e 24 c. 2 d dello statuto, le procedure di mobilità interna di professori e ricercatori a tempo indeterminato tra sedi dello stesso Dipartimento e tra Dipartimenti dell'Ateneo.

**2 Mobilità intra-dipartimentale**

1. Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad esso assegnate, acquisito il consenso dell'interessato, può proporre, l'attivazione di procedure di mobilità tra diverse sedi di servizio di professori o ricercatori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso Dipartimento. La delibera deve contenere:

a) l'individuazione del candidato da sottoporre alla procedura;
b) la sede di servizio di destinazione del candidato;
c) l' impegno didattico e scientifico richiesto al candidato presso la sede di destinazione;
d) se il docente svolge attività assistenziale in convenzione:
   i) nel caso di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato, all'impegno assunto dall'Azienda sanitaria interessata nella sede di destinazione ad inserire in convenzione il candidato;
   ii) nel caso di professori di prima fascia, anche all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art.5 comma 4 del d.lgs 517/99 nella sede di destinazione.

2. La delibera di cui al comma 1 deve inoltre prevedere la contestuale proposta di procedure di mobilità, reclutamento o progressione di carriera tali da mantenere inalterato o ripristinare più rapidamente possibile il precedente livello di punti organico nella sede del candidato alla mobilità, al netto dell'attribuzione di nuovi punti organico prevista ai sensi dell'art. 7.2 let. e) dello statuto. Nel caso di procedure di mobilità, occorre acquisire preventivamente consenso dell'interessato. Nel caso in cui la delibera di cui al comma 1 riguardi un professore, la proposta di cui al presente comma deve prevedere una o più procedure di mobilità, reclutamento o progressione di carriera relative a ruoli di professore presso la sede del candidato. Tali procedure devono garantire presso la sede del candidato non solo il mantenimento almeno del precedente livello di punti organico ma anche il mantenimento tendenziale della precedente proporzione tra professori di prima e seconda fascia, a garanzia della continuità delle attività didattiche e di ricerca della sede e a supporto di una adeguata capacità progettuale e di relazioni istituzionali. La valutazione specifica del rispetto delle suddette condizioni è specificamente affidata al Consiglio di Amministrazione.

3. Se nelle sedi di servizio dei candidati alla mobilità di cui ai commi 1 e 2 sono presenti Consigli di Campus, la delibera del Consiglio di Dipartimento di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente trasmessa ai Coordinatori dei relativi Campus.

4. La proposta del Consiglio di Dipartimento è adottata dopo aver acquisito il parere non vincolante delle Scuole di pertinenza dei corsi di studio presso i quali i candidati di cui ai commi 1 e 2 svolgevano i propri compiti didattici istituzionali e presso i quali si prevede l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali in futuro. E' approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio di Coordinamento dei Campus e del Senato Accademico.

5. Il Consiglio d'Amministrazione può concedere, previa opportuna motivazione e previo parere del Senato Accademico, deroghe alle regole di cui ai commi precedenti.

**3 Procedure di mobilità tra Dipartimenti**

1. Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad esso assegnate, può proporre procedure di mobilità di professori o di ricercatori a tempo indeterminato inquadrati in un diverso Dipartimento dell'Ateneo. La delibera deve contenere:

a) l'individuazione del candidato da sottoporre alla procedura;
b) la sede di servizio di destinazione del candidato;
c) l' impegno didattico e scientifico richiesto presso il Dipartimento di destinazione;
d) il parere obbligatorio del Dipartimento di inquadramento del candidato;
e) se il docente svolge attività assistenziale in convenzione:
   iii) nel caso di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato, all'impegno assunto dall'Azienda sanitaria interessata nella sede di destinazione ad inserire in convenzione il candidato;
   iv) nel caso di professori di prima fascia, anche all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art.5 comma 4 del d.lgs 517/99 nella sede di destinazione.

2. La proposta del Consiglio di Dipartimento è adottata dopo aver acquisito il parere non vincolante delle Scuole di pertinenza dei corsi di studio presso i quali i candidati svolgevano i propri compiti didattici istituzionali e presso i quali si prevede l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali in futuro. E' approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Consiglio di Coordinamento dei Campus, se la mobilità comporta anche un cambiamento di sede di servizio, e del Senato Accademico.

3. A conclusione della procedura di mobilità tra Dipartimenti, al Dipartimento di inquadramento del candidato sono trasferiti i punti organico impegnati dal Dipartimento che propone la mobilità.

4. Se la procedura di mobilità comporta anche un cambiamento della sede di servizio del candidato, il Dipartimento di inquadramento del candidato deve impiegare i punti organico di cui al comma 3 presso la sede di servizio del candidato, secondo le modalità definite nell'art. 2 comma 2.

5. Nella fattispecie di cui al comma 4, se nella sede di servizio del candidato di cui al comma 1 e degli eventuali candidati interessati nelle procedure di cui all'art. 2 comma 2 sono costituiti Consigli di Campus, le delibere di cui ai commi 1 e 4 devono essere tempestivamente trasmesse ai Coordinatori dei relativi Campus.

6. Il Consiglio d'Amministrazione può concedere, previa opportuna motivazione e su parere del Senato Accademico, deroghe alle regole di cui ai punti precedenti.

**4. Norme transitorie**

Le proposte di mobilità di cui all'art. 2.1 e all'art. 3.1 possono essere formulate di norma a valere sui punti organico attribuiti a partire dalla programmazione 2013.

REPERTORIO N. 464/2013
PROTOCOLLO N. 25393 del 06/06/2013

**REVISIONE REGOLAMENTO STUDENTI EMANATO CON D.R. N. 899 DEL 26 GIUGNO 2008 IN ADEGUAMENTO ALLO STATUTO DI ATENEO**

IL RETTORE

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

**VISTA** la Legge 19 novembre 990 n. 341 ed in particolare l'art. 11;

**VISTO** l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.25;

**VISTA** la legge 2 agosto 1999 n.264 - Norme in materia di accesso ai corsi universitari;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3/11/99 n.509;

**VISTI** i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;

**VISTI** i Decreti Ministeriali relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi di laurea magistrale;

**VISTO** il Decreto Direttoriale Miur n. 61/2008 relativo ai 'Requisiti di trasparenza';

**VISTO** il Decreto Rettorale del 29 maggio 2008 n.776-2008 modifica al Regolamento Didattico di Ateneo emanato con DR 12/10/2001 n.294/46 e successive modifiche;

**VISTO** il Decreto Rettorale del 26 giugno 2008 n. 899 con cui è stato emanato il nuovo Regolamento Studenti e successive modifiche;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n.50 del 23 dicembre 2010 concernente la programmazione del sistema universitario per il triennio 2010/2012;

**VISTA** la Legge 240 del 30 dicembre 2010 'Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario'.

**VISTO** il Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 del 27 gennaio 2012 – 'Valorizzazione dell'efficienza delle università ……a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240';

**VISTO** il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in L. 35 del 4 aprile 2012, - 'Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo';

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 2657 del 24 settembre 2012 concernente la riorganizzazione dell' Area Didattica e Servizi agli Studenti;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n.47 'Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica';

**VISTE** le delibere con cui il Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2012, nelle sedute del 22 gennaio 2013 e 19 febbraio 2013 ha approvato la proposta di revisione del Regolamento didattico di Ateneo – parte generale;

**VISTE** le delibere del Senato Accademico del 21 maggio 2013 e del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2013 con le quali è stato approvato il nuovo Regolamento studenti in adeguamento allo Statuto di Ateneo;

**RITENUTO** che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del nuovo Regolamento studenti;

DECRETA

**ART. 1**
**(Revisione)**

1. Il Regolamento studenti, emanato con DR. n. 899 del 26/062008, è sostituito con il testo allegato parte integrante del presente decreto.

**ART.2**
**(Pubblicazione)**

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, lì 06/06/2013

IL RETTORE
prof. Ivano Dionigi

# REGOLAMENTO STUDENTI

**AI SENSI DELLA L. 240/2010 E DELLO STATUTO DI ATENEO (emanato con D.R. 1203 del 13.12.2011 - G.U. 27.12.11. n. 300)**

IL PRESENTE TESTO COSTITUISCE UNA RIFORMULAZIONE COMPLESSIVA DEL REGOLAMENTO STUDENTI VIGENTE: TESTO LICENZIATO DAL SENATO ACCADEMICO NELLA SEDUTA DEL 21.05.2013 E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 28.05.2013

## INDICE

**TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 1 – Definizioni**
**ART. 2 – Ambito di applicazione**

**TITOLO II – ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO**

**ART. 3 – Iscrizione a corsi di studio**
**ART. 4 – Iscrizioni ad anni successivi al primo**
**ART. 5 – Conseguimento di nuovo titolo accademico**
**ART. 6 – Iscrizione alla laurea magistrale**
**ART. 7 – Studenti a tempo parziale e percorso breve**
**ART. 8 – Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero**
**ART. 9 – Documenti di riconoscimento e credenziali**
**ART. 10 – Quota annuale di contribuzione e altre indennità**
**ART. 11 – Modalità di accertamento della frequenza e di svolgimento delle attività formative**

**TITOLO III – MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO STUDENTE**

**ART. 12 – Trasferimento ad altro Ateneo**
**ART. 13– Passaggi ad altro corso di studio dell'Università di Bologna**
**ART. 14 – Trasferimenti da altro Ateneo**
**ART. 15 – Opzione dagli ordinamenti previgenti al nuovo ordinamento**
**ART. 16 – Esonero dalla verifica delle conoscenze per l'accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dalla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale - Principi**
**ART. 17 – Sospensione**
**ART. 18 – Interruzione degli studi**
**ART. 19 – Decadenza**
**ART. 20 – Rinuncia agli studi**

**TITOLO IV – DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE**

**ART. 21 – Certificazione e titoli**
**ART. 22 – Partecipazione ai procedimenti amministrativi**
**ART. 23 – Norme di disciplina**
**ART. 24 – Provvedimenti disciplinari**
**ART. 25 – Registrazione dei provvedimenti disciplinari**
**ART. 26 – Programmazione di esami o valutazioni finali di profitto**
**ART. 27 – Rappresentanti degli studenti**

**TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 28 – Disposizioni finali**

## TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

### Articolo 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale o di autoapprendimento;
b) per carriera, l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;
c) per corso di studio, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea specialistica o magistrale, un diploma di specializzazione;
d) per corsi di studio internazionali, ovvero i corsi di studio i cui percorsi sono integrati con quelli di Istituzioni estere e che possono portare al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti, i corsi di studio che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi competenti in tema di internazionalizzazione;
e) per credito, la misura dell'impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto ad uno studente, di cui all'art. 1 lettera *h)* del regolamento didattico di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, di seguito Università di Bologna;
f) per immatricolazione, l'iscrizione dello studente a un corso di studio di una delle università italiane per la prima volta nella sua vita;
g) per iscrizione, l'ammissione di studenti già immatricolati al medesimo o ad altro corso di studio per l'anno accademico corrente;
h) per corsi professionalizzanti, quelli previsti dall'art. 22 dello Statuto d'Ateneo: master di I e II livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e corsi intensivi, disciplinati dal relativo regolamento;
i) per obbligo formativo aggiuntivo, le attività formative preordinate all'assolvimento e alla verifica dei debiti formativi, di cui al regolamento didattico di Ateneo;
j) per ordinamenti nuovi, gli ordinamenti dei corsi di studio attivati a seguito e in conformità al DM 270/04;
l) per ordinamenti previgenti, gli ordinamenti dei corsi di studio attivati anteriormente all'entrata in vigore del DM 270/04;
m) per studenti, coloro che sono iscritti o aspirano all'iscrizione ad un corso di studio o a un corso professionalizzante;
n) per studenti a tempo parziale, coloro ai quali è riconosciuta questa condizione sulla base dei criteri deliberati dagli Organi competenti;
o) per portale, il sito di riferimento dell'Università di Bologna;
p) per dirigente, il responsabile dell'Area didattica e servizi agli studenti o dei Campus scientifico – didattici della Romagna, a seconda delle rispettive competenze;
q) per credenziali istituzionali, le credenziali di autenticazione appositamente attribuite mediante il Directory service d'Ateneo o altri dispositivi di identificazione forniti dall'Ateneo il cui utilizzo è disciplinato da apposito regolamento;
r) per casella di posta elettronica istituzionale, la casella e-mail resa disponibile allo studente con la registrazione nei sistemi informatici dell'Ateneo e accessibile con le credenziali istituzionali;
s) per prova di verifica delle conoscenze, l'accertamento dell'adeguata preparazione iniziale, di cui al regolamento didattico di Ateneo;
t) per requisiti curriculari, gli elementi del percorso formativo, il cui possesso è richiesto per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale;
u) per adeguatezza della personale preparazione, il livello delle conoscenze e delle competenze, verificato con modalità definite nei regolamenti didattici di corso di studio e il cui possesso è richiesto per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale;
v) per regolamento didattico di Ateneo, il regolamento di Ateneo emanato ai sensi dell'art. 11 del DM 270/04;
w) per ufficio Segreteria studenti, l'ufficio dell'Università di Bologna che gestisce amministrativamente le carriere degli studenti di un determinato corso di studio;
x) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

**Articolo 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica agli studenti dell'Università di Bologna, per quanto compatibile con ogni altra fonte normativa che disciplina i corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato. I corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca, i corsi professionalizzanti e i corsi previsti dal DM 249/2010 sono disciplinati da appositi regolamenti.

## TITOLO II – ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

**Articolo 3 –Iscrizione a corsi di studio**

1. L'iscrizione ad un corso di studio dell'Università di Bologna, si effettua esclusivamente per via telematica, salvo esplicite deroghe connesse alla tipologia di studente o a particolari situazioni individuali, nei modi e nei termini stabiliti annualmente dagli Organi competenti. Sono fatte salve le disposizioni annuali disciplinate dagli specifici bandi per l'ammissione ai corsi.

2. Per i corsi di studio internazionali gli Organi competenti stabiliscono appositi termini e modalità relative alle iscrizioni.

**Articolo 4 –Iscrizioni ad anni successivi al primo**

1. Fino al conseguimento del titolo di studio, lo studente deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto.

2. L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo avviene con il solo pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione a carico dello studente. E' in regola con l'iscrizione lo studente che assolve al pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate dagli Organi competenti.

3. Sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno:
a) gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al regolamento didattico di Ateneo, nel primo anno, entro i termini definiti dagli Organi competenti;
b) gli studenti che, già iscritti per l'intera durata dei corsi di studio a frequenza obbligatoria, siano ancora in debito con le attestazioni di frequenza.

4. Sono iscritti in qualità di fuori corso gli studenti che, senza aver conseguito il titolo, si siano iscritti a tutti gli anni di corso previsti in base alla durata normale, e che, per i corsi a frequenza obbligatoria, abbiano ottenuto tutte le attestazioni di frequenza.

5. Il Consiglio di corso di studio può consentire l'iscrizione di studenti agli anni ancora attivi di corsi di studio disattivati, previo riconoscimento dei crediti maturati.

**Articolo 5 – Conseguimento di nuovo titolo accademico**

1. Fatti salvi i requisiti di ammissione previsti per l'accesso, coloro che sono in possesso di un diploma universitario o di una laurea, o di laurea specialistica, conseguiti secondo gli ordinamenti previgenti, possono richiedere l'iscrizione anche a corsi di laurea o laurea magistrale.

2. L'eventuale domanda di riconoscimento della carriera svolta o dei crediti utili deve essere presentata al Consiglio di corso di studio competente, entro il termine ultimo delle iscrizioni tardive stabilito annualmente dagli Organi competenti.

3. Il Consiglio di corso di studio si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, in conformità con quanto previsto per i trasferimenti dal regolamento didattico di Ateneo e dal presente regolamento, dandone comunicazione all'interessato in formato elettronico, mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale dell'Ateneo, o cartaceo.

**Articolo 6 – Iscrizione alla laurea magistrale**

1. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale, lo studente può iscriversi alla prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione anche in mancanza del titolo di laurea, a condizione che sostenga la prova finale entro il termine ultimo delle iscrizioni tardive.

2. Lo studente non può acquisire crediti formativi del corso di laurea magistrale finché non abbia conseguito il titolo di laurea. Fanno eccezione specifici accordi di percorso integrato con Università estere.

3. I requisiti curriculari devono essere comunque posseduti prima della verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

4. Per i corsi di laurea magistrale a numero programmato, lo studente è ammesso a sostenere le prove per l'accesso, anche in mancanza del titolo di laurea, fermo restando il possesso dei requisiti curriculari di cui al comma 3. Il titolo di laurea deve essere comunque conseguito prima del termine finale dell'iscrizione stabilito dal bando di accesso al corso.

**Articolo 7 – Studenti a tempo parziale e percorso breve**

1. Gli Organi competenti deliberano sulla possibilità per lo studente di completare i corsi di studio in un tempo inferiore o superiore alla durata normale e sulla relativa modalità organizzativa della didattica e quota annuale di contribuzione, in base alle linee guida annualmente approvate dagli Organi competenti.

2. Le Strutture didattiche possono concordare con gli studenti che attestino, con opportuna certificazione, la loro condizione di lavoratori, modalità di didattica, di studio, d'esame, di ricevimento dei docenti, adeguate alle loro esigenze. Le Strutture didattiche possono altresì riconoscere eventuali attività lavorative svolte come attività di tirocinio attinenti alle finalità didattiche del corso di studio di appartenenza, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida degli Organi competenti.

3. Lo studente che intende frequentare per una durata inferiore alla durata normale del corso di studio deve presentare un piano di studio individuale che è soggetto alla discrezionalità degli Organi competenti.

**Articolo 8 – Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero**

1. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, per l'ammissione al primo anno delle lauree e delle lauree magistrali a ciclo unico, è determinata dall'applicazione degli accordi internazionali vigenti.

2. Per il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici effettuati o conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri, ai fini dell'ammissione agli anni successivi al primo e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, è altresì necessaria specifica valutazione dei Consigli di corso di studio, sulla base dei principi stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo. I Consigli operano in base ai principi di equità, non discriminazione, trasparenza e ai criteri di 'comparabilità', stabiliti dagli accordi internazionali. Le decisioni relative al riconoscimento saranno adottate entro i termini fissati dal regolamento di Ateneo dei procedimenti amministrativi. Il rifiuto del riconoscimento sarà adeguatamente motivato da comprovate e sostanziali differenze e saranno date informazioni sui possibili provvedimenti che il richiedente può adottare, ai sensi della normativa vigente.

3. L'Università di Bologna si impegna, secondo quanto stabilito dagli accordi internazionali a dar seguito ad ogni richiesta ragionevole di informazioni da parte di altre istituzioni o autorità competenti di altri Paesi affinché i titoli di studio ottenuti presso questa istituzione possano essere adeguatamente riconosciuti, ai sensi della normativa vigente.

**Articolo 9 –Documenti di riconoscimento e credenziali**

1. A seguito dell'ammissione a un corso di studio, l'Università di Bologna rilascia allo studente una tessera magnetica e le credenziali istituzionali. Le credenziali istituzionali devono essere utilizzate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all'apposito regolamento.

2. La casella di posta elettronica costituisce un canale privilegiato per la comunicazione tra studente e Università.

3. Le credenziali istituzionali possono essere utilizzate come strumento di identificazione all'interno delle strutture da parte del personale universitario, nonché come strumento di autenticazione ai servizi offerti dall'Ateneo.

4. Lo studente è responsabile della corretta conservazione della tessera magnetica.

**Articolo 10 – Quota annuale di contribuzione e altre indennità**

1. La tassa di iscrizione e il contributo costituiscono una quota annuale di contribuzione a carico dello studente. Tale quota può essere ripartita in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dagli Organi competenti.

2. Ulteriori rateizzazioni sono ammesse solo in casi di eccezionale rilievo, dietro presentazione di un'apposita domanda debitamente motivata. Sulla domanda, presentata alla competente Segreteria studenti, decide il Magnifico Rettore oppure, in sua vece, il Prorettore per gli studenti.
3. Il pagamento di una rata o la presentazione di una domanda oltre i termini per essa previsti comportano l'addebito di un'indennità di mora, nella misura stabilita annualmente dagli Organi competenti.

4. Gli Organi competenti determinano annualmente l'importo delle indennità e dei contributi ulteriori a carico dello studente, in relazione a specifici servizi amministrativi.

5. Per i corsi di studio internazionali gli Organi competenti determinano annualmente, con apposita delibera, importi e scadenze di pagamento della quota annuale di contribuzione a carico degli studenti.

6. Lo studente non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – anche solo con le singole rate – non può compiere nessun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento di esami o valutazioni finali di profitto di cui al regolamento didattico di Ateneo, né ottenere il rilascio di certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del diploma supplement, quale relazione informativa allegata al titolo di studio.

7. Lo studente non è ammesso a sostenere la prova finale qualora non sia in regola con i versamenti dovuti all'Ateneo o all'Azienda regionale per il diritto allo studio.

**Articolo 11 – Modalità di accertamento della frequenza e di svolgimento delle attività formative**

1. Nei corsi di studio che prevedono l'obbligatorietà della frequenza, i docenti sono tenuti a comunicare per iscritto all'ufficio Segreteria studenti del relativo corso di studio, entro i sette giorni successivi al termine dello svolgimento delle attività formative, i nominativi degli studenti che non hanno ottenuto l'attestazione di frequenza, secondo l'organizzazione interna delle strutture didattiche e degli uffici.

2. In mancanza di tale espressa comunicazione, l'attestazione di frequenza è certificata d'ufficio a tutti gli studenti regolarmente iscritti.

3. I corsi di studio che prevedono l'obbligo della frequenza provvedono, di concerto con la componente studentesca, a determinare le modalità di accertamento della stessa, da riportare espressamente nel portale di Ateneo.

4. Le modalità di svolgimento delle attività formative vengono definite nei regolamenti didattici dei corsi di

studio. Viene consentito agli studenti l'utilizzo di strumenti elettronici come sostegno alle lezioni in aula.

## TITOLO III – MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO STUDENTE

### Articolo 12 – Trasferimento ad altro Ateneo

1. Lo studente può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore, nei termini stabiliti annualmente dagli Organi competenti.

2. Lo studente è tenuto a versare l'indennità di congedo fissata dagli Organi competenti e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.

3. Il dirigente può autorizzare il congedo richiesto oltre i termini stabiliti, e comunque non oltre il termine finale delle iscrizioni, solo quando la domanda sia giustificata da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello studente.

4. Il foglio di congedo contenente la carriera dello studente trasferito è trasmesso all'Ateneo presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.

### Articolo 13 – Passaggi ad altro corso di studio dell'Università di Bologna

1. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio.

2. Il divieto di contemporanea iscrizione a corsi di primo, secondo e terzo ciclo, master di I e II livello e corsi previsti dal DM 249/2010, è disciplinato dai rispettivi regolamenti, fatto salvo il ricorso agli istituti di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

3. La frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca è consentita solo alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. E' consentita la contemporanea iscrizione a corsi di studio dell'Università di Bologna e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'accademia nazionale di danza, secondo le modalità previste con decreto ministeriale.

5. Lo studente che intende passare ad altro corso di laurea o laurea magistrale (o viceversa) deve presentare domanda di passaggio al Magnifico Rettore, nel periodo e con le modalità stabilite annualmente dagli Organi competenti, o nel periodo e con le modalità indicate nel bando di accesso al corso.

6. Lo studente è contestualmente tenuto al versamento della prima rata della quota annuale di contribuzione, qualora non sia stata già versata, dell'indennità di congedo eventualmente fissata dagli Organi competenti e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.

7. Il dirigente può autorizzare il congedo richiesto per corsi a libero accesso oltre i termini stabiliti, non oltre il termine finale delle iscrizioni, solo quando la domanda sia giustificata da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello studente e, comunque, compatibilmente con lo svolgimento delle attività didattiche.

8. Il foglio di congedo con la documentazione relativa allo studente in passaggio è trasmesso al competente ufficio Segreteria studenti. Il Consiglio di corso di studio di destinazione si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, sugli eventuali riconoscimenti di crediti e sull'ammissione all'anno di corso, in conformità con quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo, dal regolamento didattico del corso ed eventuali delibere di massima, dandone comunicazione in formato elettronico, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, o cartaceo all'interessato.

9. E' consentita la contemporanea iscrizione a un corso di studio dell'Università di Bologna e a un corso di studio di Università estera, al di fuori dei programmi di mobilità, previa autorizzazione del Consiglio di corso di studio competente delle attività da svolgere all'estero.

**Articolo 14 – Trasferimenti da altro Ateneo**

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, il foglio di congedo dello studente proveniente da altro Ateneo deve pervenire entro la data annualmente fissata dagli Organi competenti.

2. Il Consiglio di corso di studio di destinazione si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, sugli eventuali riconoscimenti di crediti e sull'ammissione all'anno di corso, in conformità con quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo, dal regolamento didattico del corso ed eventuali delibere di massima, dandone comunicazione in formato elettronico, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, o cartaceo all'interessato.

3. L'ammissione degli studenti che si trasferiscono da corsi attivati secondo ordinamenti previgenti è regolata dalle disposizioni del regolamento didattico d'Ateneo sul regime transitorio.

**Articolo 15 – Opzione dagli ordinamenti previgenti al nuovo ordinamento**

1. Gli studenti iscritti a corsi di studio regolati dagli ordinamenti previgenti possono optare per i corsi di studio di nuovo ordinamento derivanti da trasformazione di corsi esistenti, entro le scadenze stabilite annualmente dagli Organi competenti.

**Articolo 16 – Esonero dalla verifica delle conoscenze per l'accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dalla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale – Principi**

1. Il percorso formativo compiuto dagli studenti, che si iscrivono a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea magistrale, a seguito di:
- rinuncia,
- decadenza,
- presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti,
- possesso di un titolo accademico italiano o estero o di sostenimento di attività formative in Università estere,
- passaggio da altro corso di studio dell'Università di Bologna,
- trasferimento da altro Ateneo,

è valutato dal Consiglio di corso di studio, ai fini dell'eventuale esonero dalla verifica delle conoscenze (per l'accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico) o dell'adeguatezza della personale preparazione, posto il necessario possesso dei requisiti curriculari (per l'accesso a corsi di laurea magistrale), in base a criteri predeterminati nel regolamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei principi di coerenza con le conoscenze e preparazione richieste per l'accesso nel corso di studio di destinazione e di non obsolescenza delle conoscenze e competenze professionali acquisite.

**Articolo 17 – Sospensione**

1. Lo studente iscritto a corsi di primo e secondo ciclo deve chiedere la sospensione degli studi nell'ipotesi di iscrizione a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, corsi previsti dal DM 249/2010 e master, fino al conseguimento dei relativi titoli, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13;
lo studente ha facoltà di chiedere la sospensione degli studi nelle seguenti ipotesi:
a) iscrizione a Istituti di formazione militare italiani fino al completamento dei relativi corsi;
b) servizio civile per l'anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;
c) nascita di figlio per l'anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita (la sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori);
d) grave infermità, attestata da certificazione medica, di durata non inferiore a 6 mesi per l'anno accademico corrispondente o per quelli successivi all'evento, per l'intera durata dell'infermità;
e) gravi motivi inerenti le condizioni personali e familiari dello studente, sottoposti all'apprezzamento discrezionale del dirigente.

2. La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata all'ufficio Segreteria studenti competente, anche per il tramite di strumenti digitali resi disponibili a tal fine dall'Ateneo.

3. Qualora lo studente voglia riprendere in seguito gli studi sospesi può presentare domanda dal 1° ottobre dell'anno accademico successivo e non è tenuto a versare la tassa di ricognizione.

4. Negli anni di sospensione lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera e le eventuali rate versate devono essere rimborsate, salvo che non si tratti della I rata per l'iscrizione al corso di studi.

5. Ulteriori casi di sospensione per prosecuzione degli studi all'estero sono disciplinati da specifici accordi fra gli Atenei convenzionati.

6. Nei casi disciplinati dall'articolo 13 commi 1 e 2 del presente regolamento, lo studente decade dall'ultima iscrizione.

**Articolo 18 – Interruzione degli studi**

1. Lo studente che non rinnova l'iscrizione per almeno un anno accademico, al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, interrompe gli studi. Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione, una tassa di ricognizione nella misura stabilita dagli Organi competenti.

2. Il pagamento della tassa di ricognizione per un anno accademico in luogo dell'intera quota annuale di contribuzione è dovuto per le domande prodotte a decorrere dal 1° ottobre dell'anno accademico successivo, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.

3. Negli anni di interruzione, gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera.

**Articolo 19 – Decadenza**

1. Lo studente iscritto, dall'anno accademico 2008/09, ai corsi ex DM 270/04 o ancora regolati dal DM 509/99, decade qualora non consegua tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi entro il termine del:
- terzo anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea;
- quinto o sesto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea magistrale/laurea specialistica a ciclo unico, rispettivamente della durata normale di 5 o 6 anni.

2. Lo studente iscritto a corsi di laurea magistrale ex DM 270/04 o specialistica ancora regolati dal DM 509/99, decade qualora non consegua tutti i crediti previsti dal proprio piano di studio entro il :
- terzo anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto dall'anno accademico 2008/09.

3. Lo studente iscritto:
- a corsi di studio attivati secondo gli ordinamenti precedenti al DM 509/99, e lo studente che abbia optato da questi ai corsi attivati ex DM 509/99 o DM 270/04;
- fino all'anno accademico 2007/08 incluso, a corsi di studio attivati secondo gli ordinamenti ex DM 509/99 e lo studente che abbia optato da questi a corsi di studio riordinati ex DM 270/04;
- fino all'anno accademico 2007/08 incluso, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza attivati secondo gli ordinamenti ex DM 270/04;
qualora non sostenga esami o valutazioni finali di profitto per otto anni accademici consecutivi all'anno dell'ultimo esame o a quello di ultima iscrizione in corso, se più favorevole, decade dalla qualità di studente.

4. Ai fini della decadenza, gli anni di iscrizione in qualità di ripetente e gli anni di interruzione sono equivalenti all'iscrizione fuori corso.

5. Lo studente a tempo parziale decade entro i termini di cui ai commi precedenti.

6. Ai fini della decadenza, non sono computati gli anni di sospensione previsti dall'art.17.

7. Lo studente che sia in debito della sola prova finale non decade, qualunque sia l'ordinamento del corso di iscrizione.

8. Per gli studenti con invalidità civile pari o superiore al 66% e gli studenti con diagnosi di dislessia possono essere deliberati specifici termini di decadenza dagli Organi competenti.

9. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

10. Lo studente decaduto, qualora intenda avviare una nuova carriera universitaria presso l'Università di Bologna, è obbligato a iscriversi. Lo studente ha facoltà di richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio di corso di studio ai fini di un possibile riconoscimento, parziale o totale.

**Articolo 20 – Rinuncia agli studi**

1. Lo studente può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi.

2. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta produce la perdita della condizione di studente dal momento della presentazione all'ufficio Segreteria studenti competente, salvo che lo studente non sia in regola con il pagamento di eventuali somme relative a indebita concessione di benefici.

3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi presso qualsiasi Ateneo in Italia, qualora intenda avviare una nuova carriera universitaria presso l'Università di Bologna, è obbligato a iscriversi. Lo studente ha facoltà di richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio di corso di studio, ai fini di un possibile riconoscimento, parziale o totale, previo pagamento dell'indennità stabilita dagli Organi competenti.

## TITOLO IV – DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE

**Articolo 21 – Certificazione e titoli**

1. Lo studente in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – ovvero con le singole rate – ha diritto a ottenere certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del diploma supplement, quale relazione informativa allegata al titolo di studio.
2. L'Università di Bologna provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli studenti mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.

3. In seguito al superamento della prova finale prevista per i corsi di laurea e di laurea magistrale, l'Università di Bologna rilascia un diploma sottoscritto dal Rettore, dal Presidente della Scuola cui afferisce il corso di studio e dal Direttore generale, recante l'indicazione del titolo conseguito e della classe di appartenenza.

4. In seguito al superamento della prova finale prevista per i corsi di specializzazione, l'Università di Bologna rilascia un diploma, sottoscritto dal Rettore, dal Presidente della Scuola e dal Direttore generale.

5. Nei casi di corsi di studio internazionali, ovvero di corsi di studio integrati con corsi di studio di Università estere che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o in forma congiunta, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner.

**Articolo 22 – Partecipazione ai procedimenti amministrativi**

1. L'Università di Bologna assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti, organizza le informazioni e i dati a sua disposizione mediante strumenti anche elettronici, idonei a facilitare l'accesso e la fruizione da parte degli studenti, fatta salva la tutela dei

dati personali, secondo la normativa vigente.

2. L'Università di Bologna, utilizzando prioritariamente strumenti informatici, svolge attività di informazione e comunicazione dirette a favorire la conoscenza delle norme del presente regolamento e di ogni altra disposizione relativa alla carriera degli studenti, nonché a favorire la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.

3. Lo studente ha facoltà di sollecitare l'intervento del Garante degli studenti, qualora si ritenga leso nei propri diritti o interessi.

4. In ogni caso, è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna avverso i provvedimenti relativi alla carriera degli studenti.

**Articolo 23 – Norme di disciplina**

1. Gli studenti dell'Università di Bologna sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo. Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro dell'Università, anche al di fuori delle strutture universitarie.

2. Le violazioni delle norme di disciplina dell'Università di Bologna comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

3. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Università di Bologna provvede tempestivamente a informare l'Autorità giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

4. L'Università di Bologna si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche agli studenti iscritti e registrati all'Università di Bologna nell'ambito di programmi di scambio con Università estere.

**Articolo 24 – Provvedimenti disciplinari**

1. Il Rettore, il Senato accademico e i Consigli delle Scuole esercitano la giurisdizione disciplinare sullo studente ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.

2. La violazione deve essere formalmente contestata alla residenza dichiarata dallo studente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, lo studente può presentare liberamente le proprie difese al Rettore.

4. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:
a) ammonizione;
b) interdizione temporanea da uno o più attività formative;
c) esclusione da uno o più esami o valutazioni finali di profitto per un periodo fino a tre mesi;
d) sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno.

5. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le difese dello studente.

6. L'applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c) spetta al Consiglio della Scuola, in seguito a relazione del Rettore.

7. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera d) spetta al Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore.

8. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.

9. E' ammesso appello al Senato accademico contro la deliberazione del Consiglio della Scuola che applica le sanzioni di cui alle lettere b) e c).

10. Per i corsi professionalizzanti si rinvia all'apposito regolamento**.**

**Articolo 25 – Registrazione dei provvedimenti disciplinari**

1. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e riportati nel foglio di congedo.

**Articolo 26 – Programmazione di esami o valutazioni finali di profitto**

1. La programmazione degli appelli degli esami o valutazioni finali di profitto tiene conto delle date di svolgimento delle prove finali, in particolare nella terza sessione.

**Articolo 27 – Rappresentanti degli studenti**

1. Gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati in tutti i consessi dell'Ateneo, secondo le norme di legge e con le modalità previste dallo Statuto.

2. In caso di concomitanza con attività formative che prevedono la frequenza obbligatoria, la partecipazione certificata alle sedute giustifica l'assenza dello studente.
In caso di concomitanza della seduta con esami o valutazioni finali di profitto, il rappresentante può concordare con il presidente della commissione esaminatrice il rinvio dell'appello, previa certificazione della sua presenza durante la seduta.

3. La rappresentanza studentesca ha diritto a spazi dedicati ed attrezzature all'interno di ogni Scuola.

**TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 28 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale d'Ateneo.

2. Il presente regolamento, a partire dalla sua entrata in vigore, abroga il regolamento studenti emanato con D.R. 899 del 26/06/2008.

## DECRETI E DELIBERAZIONI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2066 PROT. 28828 DEL 27/6/2013

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali del 14/09/2012, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca dal titolo: " Sicurezza e sostenibilità dei processi chimici industriali" - Settore Concorsuale 09/D3 – Impianti e Processi Industriali Chimici - Settore scientifico disciplinare ING-IND/25 – Impianti Chimici -
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali.

VISTE la delibera del Senato Accademico del 11/12/2012 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2012;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 343 del 04/02/2013;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 09/D3 – Impianti e Processi Industriali Chimici - Settore scientifico disciplinare ING-IND/25 – Impianti Chimici.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| NUMERO | COGNOME E NOME | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| 1) | Valeria Casson | 75/100 |

Bologna, 27/6/2013

IL DIRIGENTE
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2059 PROT. 28711 DEL 27/6/2013

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali del 26/11/2012, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca dal titolo: " Caratterizzazione Sperimentale e Modellazione delle Proprietà Termodinamiche e di Trasporto di Materia in Sistemi Polimerici" – Settore concorsuale 09/D2 – Sistemi, Metodi e Tecnologie dell'Ingegneria Chimica e di Processo - Settore scientifico disciplinare ING-IND/24 – Principi di Ingegneria Chimica;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 11/12/2012 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2012;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 344 del 04/02/2013;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 09/D2 – Sistemi, Metodi e Tecnologie dell'Ingegneria Chimica e di Processo - Settore scientifico disciplinare ING-IND/24 – Principi di Ingegneria Chimica;

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| NUMERO | COGNOME E NOME | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| 1) | Matteo Minelli | 71/100 |

Bologna, 27/6/2013

IL DIRIGENTE
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2058 PROT. 28710 DEL 27/6/2013

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali del 26/11/2012, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca dal titolo: " Aspetti geotecnici nella conservazione del patrimonio storico ed edilizio" - Settore Concorsuale 08/B1 - Geotecnica - Settore scientifico disciplinare ICAR/07 - Geotecnica - .
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali.

VISTE la delibera del Senato Accademico del 11/12/2012 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2012;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 342 del 04/02/2013;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 08/B1 - Geotecnica - Settore scientifico disciplinare ICAR/07 - Geotecnica -

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| NUMERO | COGNOME E NOME | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| 1) | Michela Marchi | 85/100 |

Bologna, 27/6/2013

IL DIRIGENTE
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2057 PROT. 28709 DEL 27/6/2013

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" del 26/11/2012, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca dal titolo: " Azionamenti elettrici per macchine multifase ad elevate prestazioni e tolleranti i guasti" - Settore Concorsuale 09/E2 – Ingegneria dell'Energia Elettrica – Settore scientifico disciplinare ING-IND/32 – Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici -.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" - (sede di Cesena).

VISTE la delibera del Senato Accademico del 19/02/2013 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2013;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1489 del 09/05/2013;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 09/E2 – Ingegneria dell'Energia Elettrica – Settore scientifico disciplinare ING-IND/32 – Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici -.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| NUMERO | COGNOME E NOME | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| 1) | Mengoni Michele | 82/100 |

Bologna, 27/6/2013

IL DIRIGENTE
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2023 PROT. 28320 DEL 25/6/2013

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di di Lingue, Letterature e Culture moderne del 22/11/2012, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca dal titolo: " La rappresentazione del corpo e dello spazio nel teatro e nei resoconti di viaggio nell'Inghilterra della prima età moderna" - Settore Concorsuale 10/L1 – Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana - per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/10 – Letteratura Inglese -.

VISTE la delibera del Senato Accademico del 11/12/2012 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2012;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 341 del 04/02/2013;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 10/L1 – Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana - per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/10 – Letteratura Inglese -.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| NUMERO | COGNOME E NOME | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| 1) | Gilberta Golinelli | 82/100 |

Bologna, 25/6/2013

IL DIRIGENTE
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1859 PROT. 26044 DEL 11/6/2013

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura del 29/05/2012, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca dal titolo: " Rilievo, documentazione e rappresentazione dei beni culturali" - Settore Concorsuale 08/E1 – Disegno - Settore scientifico disciplinare ICAR/17 - Disegno - .
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Architettura dell'Alma Mater Studiorum.

VISTE la delibera del Senato Accademico del 11/12/2012 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2012;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 345 del 04/02/2013;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, Settore Concorsuale 08/E1 – Disegno - Settore scientifico disciplinare ICAR/17 – Disegno.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| NUMERO | COGNOME E NOME | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| 1) | Fantini Filippo | 91/100 |
| 2) | Garagnani Simone | 85/100 |

Bologna, 11/6/2013

IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2108 PROT. 29476

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008;

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3555 del 14.12.2013, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria EP, posizione economica 1, area biblioteche, per le esigenze dell'Area sistemi dipartimentali e documentali di questo Ateneo, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 1 del 04.01.2013;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;

ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire;

D I S P O N E:

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria EP, posizione economica 1, area biblioteche, per le esigenze dell'Area sistemi dipartimentali e documentali di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 3555 del 14.12.2013 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 1 del 04.01.2013;

Art. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| NUMERO | COGNOME E NOME | PUNTEGGIO/60 |
|---|---|---|
| 1) | ZANI MAURIZIO | 51 |
| 2) | VIGNOCCHI MARIALAURA | 50 |
| 3) | TORRICELLI MARIA PIA | 48 |
| 4) | GADDONI RAFFAELLA | 47 |

| | | |
|---|---|---|
| 5) | COLLINA ELENA | 46 (precede per lodevole servizio presso questa P.A. e n. 2 figli a carico) |
| 6) | ROSSI FEDERICA | 46 (precede per lodevole servizio presso questa P.A. e n. 1 figlio a carico) |
| 7) | MASSARI ALESSANDRA | 46 |
| 8) | NEROZZI GIACOMO | 45 |
| 9) | URBINI MASSIMO | 44 |
| 10) | INGLESE RAFFAELLA | 43 (precede per lodevole servizio presso questa P.A. e n. 2 figli a carico) |
| 11) | FACCHINI LARA | 43 (precede per lodevole servizio presso questa P.A. e n. 1 figlio a carico) |
| 12) | GRILLO MANUELA | 43 |
| 13) | STURARO SILVIA | 42 (precede per lodevole servizio presso questa P.A., n. 1 figlio a carico e minore età) |
| 14) | CAZZOLLA CORRADO | 42 |

Art. 3 – E' dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Zani Maurizio, nato a Roma il 10/01/1961, con punti 51/60.

Bologna, 3 luglio 2013

IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

---

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1925 PROT. 27307

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008;

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 708 del 07.03.2013, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Storie Culture e Civiltà di questo Ateneo, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 19.03.2013;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;

ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire;

D I S P O N E:

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Storia Culture e Civiltà di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 708 del 07.03.2013 e pubblicato sulla G.U. n. 22 del 19.03.2013;

Art. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| NUMERO | COGNOME E NOME | PUNTEGGIO/60 |
|---|---|---|
| 1) | BOSCHI FEDERICA | 58/60 |
| 2) | ROSSI MICHELA | 46/60<br>(precede per minore età anagrafica) |
| 3) | CALO' STEFANO | 46/60<br>(precede per minore età anagrafica) |
| 4) | SFACTERIA MARCO | 46/60 |

Art. 3 – E' dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Federica BOSCHI, nata a Ravenna il 7/11/1978, con punti 58.

Bologna, 19 giugno 2013

IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

## ERRATA CORRIGE

**COMUNICATO RELATIVO AL**
**DECRETO RETTORALE n. 1387/2012 del 09.11.2012**
***MODIFICHE ALLE DENOMINAZIONI DEI DIPARTIMENTI***
**(in B.U. n. 196 del 15.11.2012)**

Con riferimento al Decreto Rettorale di cui in epigrafe, all'art. 16, nella parte in cui riporta l'articolo 1, comma 2 del *Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Agrarie, (*alla pagina 8 del B.U. suindicato), la parola:

> *2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Agricultural* ***Science,*** *e l'acronimo, DipSA, congiuntamente o disgiuntamente.*

è sostituita dalla seguente:

> *2 Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Agricultural* ***Sciences,*** *e l'acronimo, DipSA, congiuntamente o disgiuntamente.*

---

*****